

(N. 806)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato 1154)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 NOVEMBRE 1954

Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino

al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 7 gennaio 1952.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI